



# COMUNE DI PISCINA

*Città Metropolitana di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.3**

**OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
<b>CERESOLE Enrico</b>	SINDACO	Si
<b>BASSO Edda</b>	VICE SINDACO	Si
<b>CARITA' Daniele Giuseppe</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>MARTELLO Mirko</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>MOLINERO Massimo</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>GHIANO Enrico</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>CASTAGNO Davide</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>BASTA Carmelina</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>RAFFAELE Michele</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>DOVIO Roberto</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>AGODINO Paola</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>VIOTTO Massimiliano</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>CARTA Gemma</b>	CONSIGLIERE	Giust.
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **dr.ssa Roberta RAMOINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale..

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CERESOLE Enrico** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il regolamento sull'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale e con lo stesso sono stati definiti, nel capo 2°, presupposti e contenuti della tassa sui servizi indivisibili TASI.

Preso atto che:

il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il comune nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Sono pertanto individuate categorie o sottocategorie omogenee, per le quali vengono determinati uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tali valori sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 652, della L. 147 del 27/12/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27 della L. 208/2015 (Finanziaria 2016).

La tariffa è composta quindi da una quota (fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'ufficio competente, su indirizzo dell'Amministrazione, adottando idonei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ciascuna categoria o sottocategoria, ha determinato le tariffe commisurando le stesse sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del Comune stesso, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Visto il Piano Finanziario per l'anno 2017, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 471.145,00 al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata.

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, e che entro tale data i Comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali con efficacia dal 1° gennaio ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448.

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, come riportato in calce alla presente.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

PRESENTI: 10

VOTANTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 10

DELIBERA

1. Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, nell'allegato A – punti: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) e 9) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di determinare per l'anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da allegato A punto 8) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che l'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).
4. Di rilevare che sono fatte salve le disposizioni regolamentari relative all'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la cui misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 25% come previsto dall'art 42 del Regolamento.
5. Di prendere atto che sono, altresì, fatte salve le previsioni agevolative e le riduzioni tariffarie contenute nel regolamento all'art. 32, per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
6. Di dare atto che l'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).
7. Di dare mandato alla Giunta Comunale di stabilire il numero delle rate ed i termini di scadenza per il pagamento della TARI per l'anno 2017.
8. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

Successivamente e con separata votazione, in ragione della necessità di darne immediata esecuzione, con voti unanimi e favorevoli, resi dai presenti, nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
CERESOLE Enrico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
dr.ssa Roberta RAMOINO